

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 240/2010

Regolamento emanato con D.R. rep 1387/2025 del 26 marzo 2025

In vigore dal 27 marzo 2025

TITOLO I - FINALITÀ E MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

Art. 1 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- per Struttura: i Dipartimenti, le Aree e i Centri di Ateneo dell'Università degli Studi di Padova;
- per Responsabile scientifico: il docente responsabile del progetto di ricerca;
- per docenti dell'Ateneo: i professori e i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato;
- per esperti nella materia: esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli universitari dei professori e ricercatori, che abbiano acquisito in una disciplina documentate esperienze e competenze;
- per contratto di ricerca: un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato di durata biennale effettuato ai sensi dell'Art. 22 della Legge 240/2010;
- per proroga del contratto: il prolungamento della durata dell'originario contratto, oltre il suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
- per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca.

Nel presente regolamento tutte le cariche, professioni e titoli inerenti alle funzioni svolte e declinate rispetto ad un genere devono intendersi riferite a tutti i generi.

Art. 2 - Natura del rapporto contrattuale

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione all'Art. 22 della Legge 240/2010 come modificato dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79 e nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice Etico dell'Università degli Studi di Padova e disciplina i criteri e le procedure per l'assunzione dei titolari di contratti di ricerca a tempo determinato.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università ed il titolare del contratto di ricerca è di tipo subordinato a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, ed è regolato esclusivamente dalle previsioni dell'Art. 22 della Legge 240/2010, dal presente regolamento e dal contratto di lavoro sottoscritto. Per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale si fa riferimento a quanto previsto per i redditi da lavoro dipendente dalle disposizioni in materia di lavoro subordinato.
3. I contratti di ricerca possono essere stipulati dall'Ateneo, attraverso le proprie Strutture, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca e possono essere finanziati in tutto o in parte da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni oppure con fondi di bilancio.

Art. 3 - Durata dei contratti

1. Il contratto di ricerca ha durata biennale e può essere rinnovato una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

3. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute certificati secondo la normativa vigente.

Art. 4 – Trattamento economico

1. Ai titolari dei contratti di ricerca spetta, per la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo ai sensi dell'Art. 22 della Legge 240/2010. Il trattamento economico va definito ex ante in ragione della complessità del progetto di ricerca e dell'impegno e delle competenze richieste, secondo i seguenti tre livelli retributivi:
 - livello base: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
 - livello intermedio: pari alla media tra il livello base e il livello massimo;
 - livello massimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
2. La valorizzazione economica dei livelli indicati al comma 1, nonché la definizione di ulteriori livelli economici intermedi, è effettuata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

TITOLO II - SELEZIONE

Art. 5 – Procedura di attivazione

1. L'attivazione del contratto di ricerca è proposta dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca e approvata dal Consiglio della Struttura.
2. Nella delibera di attivazione la Struttura individua:
 - a) il numero di contratti e la sede principale dell'attività;
 - b) la copertura finanziaria del contratto e i fondi sui quali graveranno tutti i costi del contratto, inclusi gli oneri a carico Ente;
 - c) il progetto di ricerca e le specifiche funzioni che il titolare del contratto dovrà svolgere oppure, in alternativa, l'ambito scientifico di riferimento all'interno del quale i candidati dovranno sviluppare e presentare una propria proposta progettuale;
 - d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare, inclusa la tesi di dottorato e altri prodotti documentabili della ricerca censiti fra i prodotti valutabili nell'ultima valutazione ANVUR della qualità della ricerca disponibile alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore a 10, prevedendo che l'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla selezione;
 - e) il Responsabile scientifico del progetto di ricerca;
 - f) il Gruppo Scientifico-Disciplinare;
 - g) il Settore Scientifico Disciplinare o più Settori Scientifico Disciplinari rientranti nel medesimo Gruppo Scientifico disciplinare;
 - h) le funzioni che il titolare del contratto è chiamato a svolgere se è previsto che alcune attività di ricerca vengano esercitate in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - i) le modalità e i criteri di selezione, inclusa la previsione di una prova orale;
 - j) la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento mediante prova orale;
 - k) l'eventuale accertamento, per i candidati stranieri, della conoscenza della lingua italiana;
 - l) l'importo del contratto al lordo degli oneri a carico dell'ente, individuato fra le fasce di cui al precedente art. 4;
 - m) i requisiti di ammissione alla selezione così come previsti dall'art. 7;
 - n) i pesi degli elementi oggetto di valutazione di cui alle lettere da a) a d) del successivo art. 8. Il peso della prova orale non può essere superiore ai 40 centesimi.

Art. 6 - Bando di selezione

1. Il Direttore della Struttura presso la quale verrà svolta l'attività di ricerca provvede all'emanazione del bando di selezione, sulla base di un format predisposto dall'Ateneo. Il bando deve contenere oltre a quanto previsto all'art 5:
 - i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, che non dovranno essere inferiori a 15 giorni e superiori a 30 giorni;
 - le modalità di presentazione delle domande;
 - data, ora e luogo (in presenza o telematica) della prova orale. In assenza il bando dovrà prevedere il termine minimo di comunicazione per la prova orale di cui al successivo art.10 comma 2;
 - il richiamo ai diritti e i doveri del rapporto di lavoro.
2. Il bando di selezione è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università, sul sito internet dell'Ateneo e della Struttura, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
3. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale dell'Università decorrono i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Art. 7 - Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Possono altresì partecipare alle selezioni coloro che sono iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca oppure all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione all'Albo Ufficiale dell'Università.
3. Nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, il percorso di dottorato deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarato il riconoscimento ai fini accademici.
4. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'Art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'Art. 24 della Legge 240/2010 (RTT);
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
5. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. La Struttura può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti.

Art. 8 - Elementi di valutazione della selezione

1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa dei candidati.
2. Gli elementi di valutazione dei candidati sono i seguenti:
 - a) innovatività e qualità della eventuale proposta progettuale presentata riferita all'ambito di ricerca oggetto della selezione (solo nel caso in cui il bando richieda ai candidati la presentazione di un proprio progetto di ricerca);
 - b) curriculum scientifico-professionale comprensivo della produttività scientifica complessiva e delle attività di ricerca svolte presso soggetti pubblici e privati, da valutare con particolare riferimento all'attinenza con i contenuti del progetto di ricerca;
 - c) pubblicazioni scientifiche e altri prodotti documentabili della ricerca, con particolare riferimento all'attinenza con i contenuti del progetto di ricerca;
 - d) colloquio orale, utile a verificare l'attitudine del candidato alla ricerca.

Art. 9 - Commissione giudicatrice

1. Alla scadenza del bando, il Consiglio della Struttura designa i componenti della Commissione.
2. La Commissione è composta da tre membri effettivi e uno supplente scelti tra professori e ricercatori interni o esterni, o di ruolo equivalente nel caso di membri provenienti dall'estero, o da esperti nella materia, nel rispetto del principio della parità di genere, ove possibile.
3. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore della Struttura ed i nominativi sono pubblicati sull'Albo Ufficiale dell'Università, sul sito web di Ateneo e sul sito internet della Struttura.
4. Per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico dell'Ateneo. I commissari sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati.
5. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
 - i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'Art. 6, comma 7, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 10 - Procedura di selezione

1. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario e predetermina i criteri per la valutazione degli elementi previsti all'art. 8 del presente regolamento. I criteri adottati e il contenuto della prova orale sono pubblicati per almeno sette giorni all'Albo Ufficiale dell'Università, al sito web di Ateneo, e al sito internet della Struttura.
2. Qualora la data della prova orale non sia già prevista dal bando, il preavviso deve essere di almeno 20 giorni dalla data di pubblicazione del verbale di definizione dei criteri.
3. Successivamente alla definizione dei criteri la Commissione prende visione delle domande ammesse e, verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun commissario, procede alla valutazione comparativa dei candidati, attribuendo i punteggi agli elementi da a) a c) dell'articolo 8, ed espleta successivamente la prova orale, cui possono assistere tutti i candidati ammessi.
4. La mancata presentazione alla prova orale o il mancato collegamento in via telematica sono considerati rinuncia alla selezione.
5. Nell'effettuare la valutazione di cui alla lettera c) dell'articolo 8, la Commissione prende in considerazione pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN, nonché altri prodotti documentabili della ricerca censiti fra i prodotti valutabili nell'ultima valutazione ANVUR della qualità della ricerca disponibile alla data di pubblicazione del bando.
6. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato vincitore, che deve aver conseguito nella valutazione complessiva un punteggio soglia di 60 centesimi e redige la lista dei candidati valutati positivamente con relativo punteggio.
7. La condizione di essere collocato nella lista dei candidati valutati positivamente in una procedura di selezione non costituisce titolo per successive procedure di selezione. In caso di parità di merito la precedenza è determinata dalla minore età del candidato.
8. La Commissione può operare mediante modalità telematiche che garantiscano la collegialità. Deve essere comunque garantito l'accesso diretto e riservato dei commissari alla documentazione concorsuale. I colloqui con i candidati possono svolgersi in presenza o in modalità telematica e la modalità di svolgimento dei colloqui, stabilita dalla Commissione, deve essere la medesima per tutti i candidati. È, tuttavia, possibile che in casi eccezionali di forza maggiore, se adeguatamente motivati, la Commissione possa

preventivamente autorizzare, dandone atto nei verbali, il collegamento telematico ai candidati che non possono raggiungere la sede concorsuale. Nel caso in cui la Commissione decida di svolgere i colloqui in presenza, uno o più commissari potranno essere collegati con modalità telematiche che assicurino la riconoscibilità dei commissari stessi, la contemporaneità ed un adeguato svolgimento della prova orale. Nel caso in cui i candidati dovessero svolgere la prova orale con modalità telematica deve, comunque, essere assicurata l'identificazione certa del candidato.

Art. 11 - Accertamento regolarità degli atti

1. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Direttore della Struttura può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione dei lavori, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Direttore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate all'articolo 9 del presente regolamento, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
2. La regolarità degli atti è accertata con decreto del Direttore della Struttura entro trenta giorni dalla consegna dei verbali sottoscritti dai commissari. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Direttore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.
3. Il Decreto del Direttore di cui al comma precedente è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università, al sito web di Ateneo e al sito internet della Struttura.

Art. 12 - Candidati valutati positivamente

1. Entro sei mesi dall'approvazione degli atti della selezione, in caso di rinuncia o dimissioni del vincitore o per sopravvenute esigenze di assunzione nell'ambito dello stesso progetto di ricerca, la Struttura che ha richiesto la selezione, può stipulare un contratto di ricerca con uno o più candidati valutati positivamente nella stessa selezione.
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo si segue l'ordine decrescente del punteggio finale purché tale punteggio sia superiore alla soglia limite indicata nel bando.

Art. 13 - Conferimento di contratti di ricerca su procedure di selezione svolte da altri enti

1. Le Strutture possono proporre di conferire un contratto di ricerca ai vincitori di selezioni bandite da Ministeri, da organismi dell'Unione Europea, da altri Enti internazionali, nazionali o regionali notoriamente attivi nell'ambito della comunità scientifica nel finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, i quali emanano propri bandi competitivi per il finanziamento di progetti di ricerca, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici.
2. In questo caso è competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo deliberare di conferire il contratto di ricerca ai vincitori della selezione, secondo le regole stabilite dall'ente finanziatore che ha emanato il bando e a valere sui fondi del progetto di ricerca finanziato.
3. Analogamente tale procedura può essere utilizzata per conferire contratti di ricerca a candidati che sono risultati assegnatari di "Seal of Excellence" o equivalenti a valere sui fondi dell'Ateneo o della Struttura.

TITOLO IV - RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 14 - Contratto e attività del titolare

1. L'assunzione del titolare del contratto di ricerca avviene mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato predisposto dall'Ateneo. Tale contratto è redatto in forma scritta ed è

sottoscritto dal Rettore o suoi delegati e dal titolare del contratto.

2. Il contrattista potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla lista dei candidati valutati positivamente.
3. Il contratto di lavoro, di norma e fatte salve le esigenze del progetto di ricerca, deve essere stipulato entro quarantacinque giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti della procedura. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e determina la decadenza dalla lista dei candidati valutati positivamente.
4. Il contratto deve contenere:
 - a) la tipologia del contratto ed il regime di impegno a tempo pieno
 - b) l'individuazione del progetto di ricerca, Gruppo e Settore scientifico-disciplinare di riferimento e sede principale di svolgimento dell'attività;
 - c) l'obbligo di presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull'attività di ricerca, pena il recesso per giusta causa dal contratto;
 - d) l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, della data di inizio e del termine finale del rapporto stesso;
 - e) l'indicazione della durata del periodo di prova, pari a due mesi, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva di preavviso, con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte; il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. La valutazione dell'attività svolta nel periodo di prova spetta al Responsabile scientifico del progetto di ricerca;
 - f) il trattamento economico complessivo;
 - g) le funzioni che il titolare del contratto è chiamato a svolgere se è previsto che alcune attività di ricerca vengano esercitate in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - h) le cause di cessazione del rapporto di lavoro;
 - i) il nominativo del Responsabile scientifico del progetto di ricerca.
 - j) l'impegno al rispetto del codice di comportamento dell'ateneo, del codice etico dell'ateneo e del codice per l'integrità della ricerca dell'ateneo.
5. Qualora, per le esigenze della ricerca, il titolare del contratto di ricerca svolga attività presso una struttura universitaria convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università.
6. Il titolare del contratto è tenuto a svolgere personalmente l'attività di ricerca oggetto del contratto.
7. La prestazione lavorativa del titolare del contratto si articola in relazione agli aspetti organizzativi e alle esigenze funzionali della ricerca stessa. Il Responsabile scientifico può individuare particolari modalità di svolgimento della prestazione.
8. Al fine di verificare la rendicontazione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal titolare del contratto, è possibile l'utilizzo del sistema di time sheet.
9. La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro. Il contratto di ricerca non dà luogo a diritto di accesso a posizioni di ruolo.

Art. 15 - Proroga del contratto di ricerca

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, la Struttura che ha conferito il contratto di ricerca, verificata la disponibilità finanziaria, può, su proposta del Responsabile scientifico e con il consenso dell'interessato, deliberare la proroga del contratto, fino ad un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga deve rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22 della L. 240/2010.
3. La richiesta di proroga del contratto è trasmessa all'ufficio competente dell'Amministrazione Centrale almeno un mese prima della scadenza del contratto stesso.

4. La proroga è sottoscritta dal Rettore o suoi delegati e dal contrattista.

Art. 16 - Rinnovo del contratto di ricerca

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni, per esigenze collegate al progetto di ricerca.
2. L'eventuale rinnovo deve rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'Art. 22 della Legge 240/2010.
3. La richiesta di rinnovo del contratto è deliberata dal Consiglio della Struttura, previa verifica della disponibilità finanziaria ed è trasmessa all'ufficio competente dell'Amministrazione Centrale almeno un mese prima dell'avvio del rinnovo del contratto stesso.
4. Il rinnovo è sottoscritto dal Rettore o suoi delegati e dal contrattista.

Art.17 - Disciplina del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è regolato esclusivamente dall'Art. 22 della Legge 240/2010, dal presente Regolamento e dal contratto di lavoro individuale. Per quanto attiene il trattamento previdenziale e assicurativo si fa riferimento a quanto previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. Ai titolari di contratti di ricerca spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, definito in ragione dell'impegno e delle competenze richieste nella misura riportata nel bando di selezione. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione.
3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e alla responsabilità civile.
4. Per congedi, aspettative, malattia e maternità si applicano le disposizioni previste dalla Legge n. 300/1970, dal D.Lgs. 151/2001 e dalle specifiche norme che regolano la materia per i lavoratori dipendenti.
5. La competenza disciplinare è regolata dall'Art. 7 della Legge n. 300 del 1970. Il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suoi delegati.
6. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 18 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Il contratto di ricerca non è compatibile:
 - a) con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca
 - b) con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento;
 - c) con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca:
 - d) con altre attività di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici o privati;
 - e) con lo svolgimento di ulteriori attività vietate da leggi o da altre fonti normative o che possano essere in conflitto con quelle istituzionali dell'Università.
2. Fatte salve le condizioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi, lo svolgimento di incarichi esterni può avvenire previa autorizzazione del Consiglio della Struttura, su parere motivato del Responsabile scientifico o del Direttore della Struttura, previa verifica che tale attività non comporti conflitto di interessi con le attività della Struttura e non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
3. Il titolare di contratto di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche deve essere posto in aspettativa senza assegni dall'Amministrazione di appartenenza per la durata della collaborazione alla ricerca, a decorrere dalla data di inizio delle attività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento all'Art. 53 del D.Lgs. 165/2001, in quanto applicabile.

Art. 19 - Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di una invenzione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal titolare del contratto di ricerca nell'espletamento delle proprie mansioni, viene disciplinata in conformità alla normativa vigente in materia, allo specifico Regolamento di Ateneo e alle clausole del contratto individuale.

Art. 20 - Cessazione del rapporto

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti.
2. Durante il periodo di prova, di cui al precedente articolo 14, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4. Costituiscono giusta causa di recesso dal contratto da parte dell'Università la mancata realizzazione del progetto di ricerca per ragioni imputabili al titolare del contratto, la mancata presentazione della relazione tecnico-scientifica annuale sull'attività di ricerca o la mancata approvazione della relazione da parte del Responsabile scientifico, e il mancato rispetto degli obblighi e doveri del lavoratore.
5. In caso di recesso da parte del titolare del contratto è necessario un preavviso pari ad almeno trenta giorni. In caso di mancato preavviso l'Ateneo ha il diritto di trattenere al titolare del contratto di ricerca un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
6. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento giudiziale della procedura di reclutamento.

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università e sul sito web istituzionale.
2. Per le aree dell'Amministrazione centrale le funzioni attribuite al Consiglio della Struttura sono svolte dal Direttore Generale e quelle attribuite al Direttore della struttura sono svolte dal dirigente dell'Area interessata.
3. Le pubblicazioni all'Albo Ufficiale dell'Università, effettuate ai sensi del presente regolamento, hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Le spese per le procedure di selezione previste dal presente regolamento sono a carico della Struttura che ha proposto la selezione.